

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Definanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il «Consorzio Agro Ericino S.C.P.A.». (Delibera n. 118/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di Programmazione negoziata;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riconosce l'ammissibilità delle aree italiane alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione negoziata;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti

territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 163 (G.U. n. 186/2006), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Agro Ericino S.c.p.A.» il contratto di programma per la realizzazione di un piano di investimenti nel settore turistico e dei servizi nella Regione Siciliana, Provincia Trapani, articolato in 31 iniziative imprenditoriali;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 189 (G.U. n. 76/2007), con la quale è stata approvata la prevista integrazione dei contributi e la rimodulazione dell'originario piano progettuale con la riduzione degli investimenti e delle agevolazioni totali;

Vista la nota n. 18363 del 12 settembre 2012 con la quale il Ministro dello sviluppo economico propone il definanziamento del contratto di programma «Consorzio «Agro Ericino S.c.p.a.» in quanto, con l'esclusione dei progetti di investimento relativi a sette imprese consorziate, i cui rappresentanti risultano coinvolti in violazione della normativa penale, gli investimenti ammissibili relativi all'intero contratto si sono ridotti al di sotto della soglia minima di 25.000.000 di euro, prevista dal decreto ministeriale del 19 novembre 2003 per l'accesso allo strumento negoziale;

Considerato in particolare che, nella detta proposta, viene fatto presente che, a seguito delle verifiche effettuate sui progetti esecutivi, alcuni beneficiari non sono stati ammessi o si sono ritirati, uno ha rinunciato e tre sono stati esclusi sulla base delle evidenze dei certificati antimafia, e, che dalle verifiche eseguite sui beneficiari rimasti, sono emerse segnalazioni o denunce per violazione della normativa penale per fattispecie criminose a carico di rappresentanti o amministratori di imprese consorziate;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;



Delibera:

1. È approvata la proposta del Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa concernente il definanziamento del contratto di programma “Consorzio Agro Ericino S.c.p.a.”, in quanto la riduzione delle iniziative da 31 a 24 ha determinato la conseguente contrazione degli investimenti ammissibili da euro 46.933.520 a 13.868.378 euro, al di sotto della soglia minima di 25.000.000 di euro, ai fini dell’accesso allo strumento negoziale, prevista dal citato decreto ministeriale del 19 novembre 2003.

2. Le risorse derivanti dal definanziamento del contratto di programma “Consorzio Agro Ericino S.c.p.a.”, risultano pari a 23.578.934 euro, di cui 16.505.253 euro relativi alla quota posta a carico dello Stato e 7.073.681 euro relativi alla quota posta a carico della Regione Siciliana. Il citato importo di 16.505.253 euro, relativo alla quota statale, non può essere riutilizzato in quanto non ricompreso nelle assegnazioni a favore dello strumento “Contratti di programma” per il periodo di programmazione 2000-2006 confermate da questo Comitato con la delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, tabella 3 e resta imputato a copertura delle riduzioni disposte a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 101

13A02245

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento della linea ferroviaria Orte Falconara con la linea ferroviaria Adriatica. Nodo di Falconara – 1° Lotto funzionale: presa d’atto della rimodulazione del progetto definitivo. (Delibera n. 128/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per

la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (da ora in avanti “CUP”);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” e specificamente l’art. 163, che conferma la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “Struttura tecnica di missione”, alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l’“Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all’art. 21, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, autorizza la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, e s.m.i.;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che all’allegato 1 include, tra i “Sistemi ferroviari” del “Corridoio plurimodale adriatico”, l’“Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto”;

